



BLOCCHI MOBILITÀ



A CURA DI ANTONIETTA TORALDO

BLOCCO TRIENNALE nella stessa scuola a partire dall'a.s. 2019-20

Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l'espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all'interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.. **Il vincolo triennale non si applica** ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

Il blocco non si applica nemmeno per i docenti che hanno ottenuto trasferimento per il 2019/2020 in una scuola che non hanno espresso nelle preferenze della domanda di mobilità, ma sono stati soddisfatti su preferenze sintetiche di provincia, distretto o comune.

BLOCCO QUINQUENNALE nella stessa scuola di assunzione per i docenti della scuola secondaria immessi in ruolo ai sensi del DM 631/2018

Riguarda i docenti che sono inseriti nella graduatoria FIT di cui al DM 631 del 25/09/2018 assunti entro il 31 dicembre 2018 o mesi successivi. Per questi docenti il blocco parte dal 1 settembre 2019.

I docenti assunti da graduatoria FIT entro il 31 agosto 2018 non rientrano nel blocco quinquennale.

BLOCCO QUINQUENNALE nella stessa scuola di assunzione previsto dalla legge 159 del 20/12/2019

Riguarda tutti i docenti che sono stati assunti a partire dall'a.s. 2020/21 indipendentemente dal canale di reclutamento GAE o GM. Il blocco riguarda non solo i trasferimenti e passaggi ma anche le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.